FNOPI

SIPINF

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

FNOPI - Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (di seguito, anche FNOPI) cod. fiscale 80186470581, con sede in Roma, alla via Agostino Depretis, 70, in persona della Presidente e legale rappresentante, Dott.ssa Barbara Mangiacavalli

e

SIPINF - Società italiana di Pediatria Infermieristica (di seguito anche SIPINF) cod. fiscale 96463360584, con sede in Roma , alla via Gioberti, 60, in persona della Presidente legale rappresentante, Dott.ssa Marisa Bonino

Premesso che:

- la FNOPI è un ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi allo svolgimento delle professioni infermieristiche (si veda art. 1, c. 3, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018);

- in qualità di ente esponenziale delle professioni infermieristiche, la FNOPI ha tra le sue mission quello di promuovere e realizzare iniziative mirate alla qualificazione ed allo sviluppo professionale degli infermieri, anche all'interno delle strutture organizzative dove la professione viene espletata, ed alla formazione continua dei sanitari.

- SIPINF è una Associazione, senza scopo di lucro che persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale volte a promuovere il progresso culturale dell'infermieristica in ambito pediatrico

Considerato che

- entrambe le parti condividono la necessità di azioni congiunte volte a promuovere:

- la ricerca, la formazione, lo sviluppo professionale e l'aggiornamento scientifico in campo infermieristico pediatrico;
- la salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente e della persona giovane (transitional care) e anche in supporto delle loro famiglie di ogni cultura ed etnia difendendone i diritti nella società fin dalla nascita secondo le linee guida del Ministero della Salute;
- l'informazione su tematiche inerenti il diritto alla salute ed i corretti stili di vita in ambito pediatrico anche in condizioni di cronicità sia nel contesto ospedaliero che nella comunità;
- l'attività di formazione continua in sanità, anche nella qualità di provider ECM (Educazione Continua in Medicina).

Considerato, inoltre, che

- l'interazione culturale e operativa tra SIPINF e FNOPI, le quali vantano, ognuna nei propri specifici settori, significative esperienze che possono reciprocamente implementarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dello sviluppo della ricerca e delle rispettive competenze;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo e si considerano integralmente richiamate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente protocollo è finalizzato ad instaurare e disciplinare una collaborazione tra la FNOPI e SIPINF volta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Formazione

  - Promuovere lo sviluppo della formazione attraverso sinergie mirate all'accrescimento delle competenze specifiche, al fine di migliorare l'assistenza infermieristica rivolta ai neonati, ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

  - Attivare corsi di formazione per consolidare le competenze di Infermieri Pediatrici ed Infermieri che lavorano in ambito pediatrico.

  - Strutturare, in sinergia con le Università, percorsi post base di laurea magistrale e/o master di specializzazione, da far evolvere attraverso rapporti sulla Conferenza Stato Regioni per lo sviluppo professionale anche rispetto al PNRR.

- Promozione della professione

  - Promuovere il progresso, il ruolo e le funzioni degli infermieri che operano in ambito pediatrico, valorizzando l'area dell'età evolutiva nei programmi di politica sanitaria.

  - Promuovere iniziative tese a rafforzare il ruolo dell'infermiere che opera in ambito pediatrico nella società a difesa e tutela del bambino e della sua famiglia, anche attraverso percorsi e strumenti di comunicazione idonei ed integrati.

  - Promuovere un approccio di tipo educativo, preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo applicato al modello della Child and Family Centered Care e Family Integrated Care.

- Promuovere collaborazioni permanenti con le associazioni culturali e con le federazioni o associazioni rappresentative delle categorie professionali che operano nell'area pediatrica.

- Incoraggiare ed incentivare la partecipazione dei giovani infermieri alle attività di promozione della professione a livello locale e nazionale.

- Condividere e promuovere iniziative premianti per lo sviluppo professionale.

☐ Ricerca

- Elaborare, aggiornare e diffondere indirizzi e linee guida per il miglioramento della pratica assistenziale infermieristica in età evolutiva, anche in collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici e privati, proponendo idonei protocolli di validazione e sperimentazione degli stessi.

- Interagire e collaborare con analoghe società scientifiche ed istituzioni scientifiche nazionali, europee ed extraeuropee.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1 . La SIPINF e la FNOPI operano negli specifici ambiti di intervento alla realizzazione delle attività del presente protocollo d'intesa, coordinato dai rispettivi referenti di cui al successivo art. 5.

2. Al fine di perseguire il raggiungimento delle comuni finalità indicate in premessa, i rappresentanti di SIPINF e FNOPI si impegneranno a garantire:

a. una fattiva collaborazione che consenta la divulgazione del presente protocollo ai livelli nazionali, regionali e provinciali;
b. la promozione dell'iniziativa e la garanzia di un'adeguata comunicazione attraverso i canali mediatici a disposizione;
c. una continua e costante collaborazione tra gli eventuali rispettivi gruppi di lavoro, necessaria alla ottimale realizzazione delle rispettive attività.

3. Le Parti potranno utilizzare le modalità di lavoro e di riunione a distanza e di collaborazione online.

Art. 4

(Attuazione)

1. In attuazione del presente protocollo SIPINF e FNOPI potranno stipulare accordi attuativi per la formalizzazione della reciproca collaborazione ai fini della realizzazione delle singole iniziative che verranno programmate di comune intesa.

Art. 5

(Referenti)

1. I referenti per le attività di cui al presente protocollo sono:
- per SIPINF, le Dott.sse Marisa Bonino e Patrizia Bevilacqua;
- per FNOPI, le Dott.sse Laura Barbotto, Maria Grazia Proietti e Franca Crevatin.

Art. 6

(Condizioni generali)

1. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni per l'intera durata del presente Protocollo.

2. La FNOPI è esentata da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da SIPINF o da soggetti terzi che opereranno sotto la direzione e responsabilità della stessa in attuazione delle iniziative del presente Protocollo.

3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell'altra Parte.

4. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possano dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

5. Ogni revisione del presente Protocollo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti.

Art. 7

(Risorse)

1. Il presente protocollo non comporta flussi finanziari tra le parti. Nessun corrispettivo è dovuto da SIPINF alla FNOPI e viceversa.

Art. 8

(Durata e recesso)

1. Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi con preavviso di giorni 60 mediante comunicazione scritta con mezzo che attesti la data della comunicazione.

Arti. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. FNOPI e SIPINF si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "RGPD"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente protocollo.

FNOPI

SIPINF

Art. 10

(Controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente protocollo.

2. Per ogni controversia insorgente dal presente protocollo è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 11

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa nazionale.

Roma, 02/08/2022

Dott.ssa Barbara Mangiacavalli

Presidente Fnopi

Dott.ssa Marisa Bonino

Presidente SipInf